

Il presente volume, dopo aver delineato la storia delle diverse riforme della Curia Romana, espone qualche considerazione panoramica sul testo legislativo, per poi passare in rassegna ogni singola Istituzione Curiale: dalla Segreteria di Stato alle istituzioni collegate con la Santa Sede. Il percorso appena accennato, lungi dal limitare lo studio ad un commento giuridico sequenziale dei diversi articoli della Costituzione Apostolica, ci consente di tracciare per ogni singolo Dicastero ed organismo della Curia Romana il loro sviluppo storico, evidenziandone le novità e le linee di continuità. Il volume, inoltre, cerca di offrire alcune riflessioni (sullo sfondo analitico-comparativo rispetto alla precedente *Cost. Ap. Pastor Bonus*) circa la diversità di approccio e di prospettiva degli interpreti della Costituzione, che non solo aprono la strada ad una maggiore comprensione della *PE*, ma favoriscono anche un vero e proprio aggiornamento delle conoscenze in relazione ai singoli Dicasteri, organismi e uffici (tra quelli già esistenti come anche i nuovi). In tale modo, il presente lavoro mette maggiormente in luce la peculiarità dell'odierna organizzazione della Curia Romana e il suo ordinamento interno.

Vogliamo sperare che questo studio possa servire sufficientemente il mondo ecclesiastico e gli studiosi. Pensiamo, ad esempio, al personale dei Dicasteri della Santa Sede, ai cultori e agli studenti di diritto canonico, in particolare quelli che studiano il diritto internazionale. I suddetti utenti potranno giudicare al meglio l'utilità del lavoro.

Desideriamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla pubblicazione di quest'opera. In primo luogo, Jean-René e Françoise Oudinot, benefattori che hanno reso possibile la pubblicazione del volume. Ringraziamo anche il professore Luigi Sabbarese per i consigli che ci ha generosamente offerto. Infine, siamo cordialmente grati ai diversi contributori di quest'opera, per aver accolto l'invito a condividere le loro sapienti riflessioni.

CAPITOLO I Le riforme della Curia Romana: cenni storici di Alessandro Recchia*

1. Introduzione

La Curia Romana è stata oggetto nel corso degli anni di una mole impressionante di studi storici¹. Consapevoli della vastità e della complessità dell'argomento, in questo contributo ci si limiterà a tratteggiare i passaggi fondamentali dello sviluppo storico dell'istituzione e delle riforme che l'hanno interessata.

¹ La storiografia sulla Curia Romana è straordinariamente ampia. Senza alcuna pretesa di esaustività, mi limito a rinviare al recentissimo contributo di C. FANTAPPIÈ, «La trattatistica sulla Curia Romana», in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 96,1(2023), pp. 1-33, con ampia e dettagliata bibliografia. Tra i moltissimi studi apparsi nel panorama italiano sul tema di stringente attualità delle riforme nella Chiesa, vanno menzionati almeno: A. SPADARO – C.M. GALLI (a cura di), *La riforma e le riforme nella Chiesa*, Queriniana, Brescia 2017 e L. SABBARESE (a cura di), *Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2019.

* Facoltà di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana, Roma. Questo studio è una versione riveduta della relazione, dal titolo *Le riforme della Curia nelle Riforme della Chiesa*, tenuta il 3 luglio 2023 al XLIX incontro di studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico avente a tema: «*Prædicare Evangelium*»: riforma della Curia Romana e servizio dell'evangelizzazione, i cui atti sono di prossima pubblicazione.

La storia della Curia Romana, dunque, può essere suddivisa in cinque grandi periodi². Fino al XI secolo si colloca il periodo del presbitero e dei sinodi, sebbene sino al pontificato di Urbano II non vi siano attestazioni dell'utilizzo del termine *Curia* in riferimento alla cerchia dei collaboratori del Vescovo di Roma, per cui non si può ancora parlare di una Curia Romana in senso stretto. Il periodo successivo, dall'XI al XVI secolo, è caratterizzato dal progressivo sviluppo delle funzioni curiali e soprattutto dai concistori. Il terzo periodo abbraccia le due grandi riforme introdotte nell'organizzazione della Curia, dalla riforma di Sisto V del 1588 alla riforma di san Pio X del 1908. Successivamente, si delinea il periodo che segue la riforma piena e la promulgazione del Codice del 1917. Infine, vi è il periodo segnato dal profondo riordinamento curiale avviato da Paolo VI all'indomani del concilio Vaticano II con la promulgazione il 15 agosto 1967 della *REU*. Questo riordino è proseguito sino alla Costituzione di Giovanni Paolo II, *Pastor Bonus*, sulla Curia Romana del 28 giugno 1988, e poi con numerosi cambiamenti sino all'attuale riforma introdotta con la *Cost. Ap. Prædicatæ Evangelium*.

Se tale è una delle possibili periodizzazioni dello sviluppo storico dell'istituzione, va anche detto che va l'insieme dei collaboratori del Vescovo di Roma inizia ad essere denominato *Curia* solo a partire da un determinato momento. Originariamente, infatti, il sostantivo *Curia*, che viene fatto derivare da *convivia*, un termine arcaico, forse etrusco, che significa *assemblea*, in epoca romana indicava dapprima una delle 30 divisioni dei patrizi, ciascuna delle quali divise in 10 *gentes*, poi il luogo sacro dedicato ai riti o l'edificio in cui si svolgevano le deliberazioni. In tempi storici, il termine è stato utilizzato per indicare

la sede del Senato, nota come *Curia Hostilia*, poi dopo un incendio e la ricostruzione iniziata da Cesare, *Curia Julia*³. Nella letteratura ecclesiastica del V, VI e VII secolo, il termine *Curia* è utilizzato per indicare il tribunale (da cui l'espressione *in curiam vocare*, altre volte per raduni e convegni (*Curia sollemnis, paschalis, sacra, profana*), e ancora per indicare l'aula di un principe ecclesiastico, di un Patriarca, di un metropolita, di un esarca o di un Vescovo, sia in senso materiale che formale, per indicare l'insieme delle persone⁴. In tal senso, si ritrova l'espressione anche nel *Decretum Gratiani*, per descrivere nella maggior parte dei casi il foro giudiziale⁵. Sarà solo durante l'XI secolo, con Urbano II, che il termine passerà ad indicare la corte del Papa e l'insieme dei suoi più stretti collaboratori. Tuttavia, è evidente che la comparsa del termine non coincide con l'origine dell'organismo, in quanto sin dai primi secoli si ha traccia di soggetti che collaborano con il Vescovo di Roma e lo aiutano nell'esercizio del suo ministero, sia sotto il profilo decisionale, sia sotto il profilo esecutivo ed amministrativo.

Va anche tenuto presente il significato e l'uso del termine *reforma/reformatio* ed il corrispondente verbo *reformare*, con particolare riferimento alla Chiesa e, nello specifico, all'Istituzione Curiale. Nel latino classico, infatti, *reformare* ha due significati fondamentali, ovvero riportare a una forma originaria o migliorare⁶. Entrambi i sensi sono presenti nella letteratura cristiana antica, sia quindi con il senso di emenda, sia con quello di rinnovamento. L'idea si ritrova già nelle lettere di Paolo, dove si fa riferimento al rinnovamento dell'uomo in

² Seguo la suddivisione proposta da N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 20-21. Cf. anche P. TORQUEBIAU, «Curie Romaine», in *DDG*, vol. 4, pp. 971-1007; L. PÁSZTOR, «L'histoire de la Curie Romaine, problème d'histoire de l'Église», in *Revue d'histoire ecclésiastique* 44 (1969), pp. 353-366; FANTAPPIÉ, «La trinità sulla Curia Romana», pp. 24-30. Alquanto diversa la periodizzazione proposta dal P. LEVILLAIN (a cura di), *Dictionnaire historique de la Papauté*, Fayard, Paris 1994.

³ Cf. voce «Curia», in F. CALONGHI, *Dizionario della lingua latina*, vol. 1, *Dizionario Latino-Italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino 1950, col. 723.

⁴ Cf. K. JORDAN, «Die Entstehung der römische Kurie», in *ZRG-KA* 28 (1939), pp. 97-152, qui 115-117.

⁵ Cf. ad esempio, D. 61, c. 10; C. 6, q. 1, c. 17; C. 11, q. 1, c. 10, 18, 30, 31, 33; D. 34, 10. Cf. T. REUTER - G. STAGI (a cura di), *Wörterbuch zum Decretum Gratiani (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel)*, 10, 2, 1990, 1045-1046.

⁶ Cf. voce «reformatio», in CALONGHI, *Dizionario*, col. 2345; cf. anche «reformatio», *ivi*.

conformità all'immagine di Cristo⁷. Presso i padri greci vi è principalmente l'idea di riforma come ritorno all'immagine di Dio⁸, mentre presso i padri latini si afferma l'idea di una *reformatio in melius*, che essenzialmente si riferisce, secondo una connotazione etica, al rinnovamento della condotta di vita dei singoli⁹. L'idea di *reformatio* trova accoglienza nel campo della primitiva normativa ecclesiale quando i concili parlano di *renovatio canonum*, intesa come la raccolta e la riproposizione della normativa più antica secondo il principio formulato nella massima *Nihil innovetur nisi quod traditum est*¹⁰.

Nel contesto della nascita e della diffusione del monachesimo, *reformare/reformatio* assunse presto un significato peculiare, per esprimere l'idea dell'emenda e del rinnovamento della vita morale e spirituale di coloro che si proponevano di fermare e contrastare un decadimento e ritornare ad un modello originario di vita ecclesiale¹¹. In tal senso, per tutto il primo millennio si intende con *reformare/reformatio* principalmente il rinnovamento personale, spesso legato all'esperienza monastica.

L'idea che la Chiesa, come istituzione, avesse bisogno di essere riformata emerge tuttavia solo a partire dall'XI secolo, laddove inizia

⁷ Si veda ad esempio Rm 2,2: « nolite conformari huic saeculo sed reformamini in novitate sensus vestri ut probetis quae sit voluntas Dei bona et placens et perfecta »; così in Ef 4,21-24: « vos autem non ita didicistis Christum si tamen illum audistis et in ipso edocui estis sicut est veritas in Iesu deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem qui corrumpitur secundum desideria erroris renovamini autem spiritu mentis vestrae et induite novum hominem qui secundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis ». Testo della Vulgata.

⁸ Cf. G.B. LADNER, *The Idea of Reform. Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the Fathers*, Harvard University Press, Cambridge 1959 (repr. 2014), a cui si farà più volte riferimento. Per l'idea di riforma nel pensiero dei padri greci, cf. pp. 63-132.

⁹ Così ad esempio in Tertulliano, cf. TERTULLIANUS, *Ad Nationes*, 1,4-12, CCHL 1, 15, ed in Agostino, cf. AUGUSTINUS, *De doctrina christiana*, 1, 18-22; PL 34, coll. 25-27.

¹⁰ Tradizionalmente attribuito a Papa Stefano I, il testo è stato tramandato da una lettera di Cipriano, Vescovo di Cartagine. Cf. CYPRIANUS, Ep. 74, 1; CSEL III/2, p. 799. Si veda anche LADNER, *The Idea of Reform*, pp. 299-303.

¹¹ *Ibid.*, pp. 319-424.

a maturare la consapevolezza di una sempre maggiore distanza tra la forma di vita della Chiesa del tempo e l'ideale apostolico, per cui divengono sempre più insistenti le istanze di un ritorno ad un modello originario¹², che negli scritti del tempo è indicato con *ecclesia primitiva*, accompagnato dall'espressione *vita apostolica*¹³. Gradualmente, le istanze di riforma della Chiesa vengono via via espresse e veicolate da una pluralità di soggetti e con innumerevoli sfumature e differenze di contenuti e di intenzioni, soggetti che comprendono concili e sinodi, Papi, ma anche singoli fedeli, ordini religiosi, movimenti popolari, per cui l'idea di *riforma della Chiesa* acquista ampia diffusione¹⁴. In tal senso, accanto all'idea di *riforma della Chiesa* si delinea l'idea di una *riforma della Curia*, intesa come l'opera intenzionale per introdurre mutamenti che correggano i problemi dell'istituzione e la riconducano ad una sorta di originario modello ideale, in stretta connessione con un paradigmatico modello ecclesiale da recuperare.

2. La corte papale prima della Curia:

dalle origini alla riforma dell'XI secolo

Anche se prima dell'XI secolo non vi sono attestazioni dell'utilizzo del termine *Curia* per indicare gli stretti collaboratori del Vescovo di Roma, tuttavia le fonti non mancano di descrivere nomi e funzioni di coloro che lo aiutavano nell'esercizio del suo ministero. Inizialmente, l'organizzazione della Chiesa di Roma seguiva il modello delle altre diocesi, e il Papa si affidava al consiglio e alla collaborazione del Clero e dei diaconi per le sue responsabilità politiche, amministrative, assi-

¹² Cf. G.B. LADNER, « Gregory the Great and Gregory VII: A Comparison of Their Concepts of Renewal (With a Note on the Computer Method Used by DAVID W. PACKARD) », in *Vistor* 4(1973), pp. 1-27; 27-31.

¹³ Sul punto: T. DI CARPEGNA FALCONERI, « Riforma gregoriana », in F. LOVISON (a cura di), *Dizionario Storico Tematico. La Chiesa in Italia*, vol. 1, Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, Roma 2019, pp. 454-457, qui 455. Si veda anche: G. OLSEN, « The Idea of "Ecclesia Primitiva" in the Writings of the Eleventh Century Canonists », in *Tralitto* 25(1969), pp. 61-86.

¹⁴ Cf. LADNER, *The Idea of Reform*, p. 8.

senzuali, la corrispondenza, gli affari finanziari e l'amministrazione della giustizia¹⁵.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il Vescovo di Roma aveva un suo *consilium* formato dai presbiteri e dai diaconi. Se l'attività di consultazione e di governo non sembra differire molto da quella degli altri Vescovi, la peculiarità del *presbyterium* romano emerge nell'esercizio della giurisdizione e nell'attività diplomatica. In particolare, il *presbyterium* è consultato quando il Papa deve fronteggiare questioni dottrinali e disciplinari. Un esempio significativo di questo processo di consultazione per la formazione delle decisioni è rappresentato dalle cosiddette prime decretali, come ad esempio la lettera di Siricio del 385, in cui il Papa rispondeva a una serie di questioni poste dai Vescovi iberici, facendo riferimento a una decisione presa «in conventu fratrum nostrorum»¹⁶. A partire dal VI secolo appare il termine *cardinalis* per indicare i Vescovi delle diocesi vicine a Roma, i presbiteri dei *tituli* più antichi ed i diaconi preposti alle *regiones* in cui era suddivisa l'Urbe¹⁷.

All'attività di consultazione e di formazione delle decisioni papali appartengono anche i *concili* e *sinodi romani*, convocati per tutto il primo millennio coinvolgendo, oltre al *presbyterium romanum*, anche i Vescovi delle regioni vicine a Roma o d'Italia, per le questioni di fede e disciplinari maggiormente rilevanti.

Inoltre, a partire dal IV secolo i Papi scelgono dai membri del *presbyterium* romano i propri legati, inviati come rappresentanti presso

¹⁵ Cf. E. PÁSZTOR, «La Curia Romana», in *Le istituzioni ecclesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*, Atti della quinta Settimana di studio (Mendola, 26-31 agosto 1971), Vita e Pensiero, Milano 1974, pp. 490-504, ristampato in Id., *Onus Apostolicae Sedis. Curia Romana e cardinalato nei secoli XIX, Sintesi* Informazione, Roma 1999, pp. 1-14, qui 2.

¹⁶ SYRICIUS, Ep. 1, *Directa ad decessorem*, ad Himerium Episcopum Tarracensem, a. 385, PL 13, col. 1132, J 255.

¹⁷ Cf. S. KUTTNER, «Cardinals: The History of a Canonical Concept», in *Traditio* 3(1945), pp. 129-214, qui 129-131; E. PÁSZTOR, «Riforma della Chiesa nel secolo XI e l'origine del Collegio dei Cardinali. Problemi e ricerche», in *Studi sul Medioevo Cristiano offerti a Raffaello Morghen* (Studi storici, 25), vol. 2, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 1974, pp. 609-625, ristampato in Id., *Onus Apostolicae Sedis*, pp. 15-28.

i grandi concili o in missione permanente come vicari apostolici o apocrisari presso le corti di Costantinopoli, Ravenna, Alessi¹⁸.

Accanto alla funzione consultiva e decisionale, la cerchia dei collaboratori del Vescovo di Roma comprende sin dalle origini un insieme di persone che lo coadiuvano nelle funzioni amministrative e di governo. Questo gruppo comprendeva i notai, che si occupavano di preparare le lettere, assistere alle riunioni del *presbyterium*, conservare i documenti e le gesta dei martiri. Vi sono attestazioni di un primitivo *scrinium*, che aveva funzioni di cancelleria, e di un archivio o *tabularium* in cui erano conservati i documenti papali. Accanto ad essi, i *defensores* amministravano le elemosine e i beni della Chiesa, prendendosi cura delle persone più deboli¹⁹.

Ci si può chiedere se si possano rinvenire già in questo periodo tracce di istanze di riforma, in cui i Papi intervengono per correggere i costumi dei propri collaboratori. Si potrebbe, a titolo di esempio, far riferimento al pontificato di Gregorio Magno, in particolare ai suoi numerosi interventi volti a contrastare la compravendita di cariche ecclesiastiche ed a tutelare la correttezza delle elezioni episcopali. Vi sono infatti numerose attestazioni nelle lettere indirizzate ai re merovingi, ai Vescovi dell'Illirico, ai Vescovi africani, sardi e italiani, di una precisa volontà di contrastare quel fenomeno che lui stesso definisce, in maniera pregnante, *simoniaca heresis*²⁰. Tali istanze di riforma si riflettevano

¹⁸ Cf. E. HUMBERT, «Curie (des origines à Grégoire le Grand)», in LEVILAIN (a cura di), *Dictionnaire historique de la Papauté*, p. 502.

¹⁹ Cf. PÁSZTOR, «La Curia Romana», p. 3.

²⁰ Sull'idea di *simoniaca heresis* in Gregorio Magno sono intervenuti nel corso del tempo numerosi studiosi. Cf., tra gli altri, R. NAZ, «Simonic», in *DDC*, vol. 7, pp. 1019-1025; J. LECLERCQ, «Simoniaca Heresis», in *StGreg* 1(1947), pp. 523-530; R. RIZZO, «Papa Gregorio Magno e la Simoniaca haeresis», in *Augustinianum* 53(2013), pp. 195-229; I. ROSÉ, «Simon le Magicien hérétique? L'invention de la simoniaca heresis par Grégoire le Grand», in F. MERCIER - I. ROSÉ (a cura di), *Aux marges de l'hérésie. Inventions, formes et usages polémiques de l'accusation d'hérésie au Moyen Âge*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2017, pp. 201-238. Cf. A. RECCHIA, *Simoniaca Heresis. Denaro e corruzione nella Chiesa da Gregorio Magno a Graziano*, Urbaniana University Press, Roma 2022, pp. 23-39.

anche su una serie di decisioni con cui il Papa cercava di rimuovere abusi presenti nella sua Curia. Ne è testimonianza il decreto emesso nel sinodo romano dell'anno 595, con cui Gregorio proibiva ai notari e ai collaboratori dell'*episcopium* di richiedere tasse non dovute per l'apposizione dei sigilli e la redazione delle lettere, il cosiddetto *pastellum*²¹. Il suo pensiero è chiaramente ispirato alla frase di Mt 10,8, «*gratis accipistis, gratis date*», a cui fa esplicito riferimento in almeno due omelie tenute alla presenza del *presbyterium* e dei Vescovi suburbicari²². Ne deriva che Gregorio Magno combatteva nella cerchia dei suoi collaboratori ciò che chiedeva di combattere anche ai re e ai Vescovi del tempo, al fine di contrastare la simonia e correggere il comportamento del Clero. Va anche detto che l'intento riformatore di Gregorio Magno è volto ad una correzione dei comportamenti dei singoli ed a salvaguardare l'idoneità dei candidati agli ordini sacri, si è cioè ancora lontani sia dall'idea di una riforma della Chiesa, sia dall'idea di una riforma dell'Istituzione Curiale nelle sue linee fondamentali.

²¹ «*V. Antiquam patrum regulam sequens nihil unquam de ordinationibus accipendum esse constituo neque ex ea quam novam per ambitionem simulatio inventi appellacione pastelli. Quia enim ordinando episcopo pontifex manum ponti, evangelicam vero lectionem minister legit, confirmationis autem eius episcopalam notarius scribit, et sicut pontifex non decet manum quam imponit vendere, ita minister vel notarius non debet in ordinationem eius vocem suam vel calamum venumdare. Pro ordinatione ergo vel pallio seu carnis atque pastello eundem qui ordinandus est vel ordinatus omnino aliquid dare prohibeo. Ex quibus praedictis rebus si quis hunc ordinandi commodi appellacione exigere vel petere forte praesumpserit, in districto Dei omnipotentis examine reatu subiacbit. Is autem qui ordinatus fuerit, si non ex placito neque exactus aut petrus post acceptas caritas et pallium offerre aliquid culibet ex Clero gratias tantummodo causa voluerit, hoc accipi nullo modo prohibemus, quia eius oblatio nulla culpae maculam ingerit, quae ex accipientis ambitu non processit*». GREGORI PAPAE I, *Decretum ad clerum in basilica Beati Petri Apostoli*, Reg. 5, 57a. La nota in calce all'edizione critica dell'Ewald rende due possibili etimologie del termine *pastellum*, la prima che lo fa derivare da *pastum*, per cui *pastellum* = *banchetto*, festino, la seconda, facendo riferimento a Giovanni Diacono, identifica il *pastellum* con il sigillo di cera, per cui *pastellum* = timbro, sigillo di cera, e *pastellatum* = dono per l'impressione del sigillo. EWALD I, p. 364, n. 7.

²² Cf. GREGORI PAPAE I, *Homilia IV in Evangelia*, PL 76, 1091-1092; Id., *Homilia XVII in Evangelia*, PL 76, col. 1145.

Un secondo tornante nell'evoluzione storica della corte papale può essere individuato nel periodo a cavallo tra i secoli VII e VIII, quando dopo la guerra greco-gotica l'influenza di Costantinopoli si fece più evidente a Roma, portando a cambiamenti significativi nell'organizzazione dell'ambiente attorno al Papa. A partire dal pontificato di Sergio I inizia gradualmente ma con sempre maggior frequenza ad utilizzarsi il termine *patriarchium Lateranense*, e sull'onda di questo cambiamento gli ufficiali adorarono nomi e ruoli peculiari, imitando la corte di Costantinopoli²³. Tra questi ufficiali sono i sette *iudices de Clero*, il *princeps* ed il *secundicerius notarius* responsabili della supervisione della corrispondenza papale, poi l'*arcarius*, che si occupava della esazione delle imposte, il *sacellarius* che distribuiva gli stipendi e le elemosine, e il *protoscribaniarius*, incaricato della supervisione degli archivi. In particolare, i sette giudici del Clero acquisirono nel corso del tempo un potere sempre crescente, diventando i consiglieri del Papa, per cui coloro che in passato avevano svolto principalmente funzioni amministrative erano coinvolti nella formazione delle decisioni papali²⁴.

Nel nono secolo, accanto a questi giudici, un altro ufficiale acquisì sempre maggiore importanza, ovvero il bibliotecario. A tale ruolo furono chiamati frequentemente Vescovi di diocesi vicine a Roma, nel tentativo di affiancare l'amministrazione curiale da legami troppo stretti con le famiglie romane, da cui proveniva la maggior parte degli ufficiali e soprattutto dei giudici del Clero²⁵.

Con l'allontanamento da Costantinopoli e il rinnovamento dell'Impero d'Occidente, avvenuti con Carlo Magno, vi sono mutamenti di nomi, ma anche di ruoli e funzioni, presso la corte papale. Il *patriarchium Lateranense* inizia ad essere denominato con sempre maggiore frequenza *sacrum Palatium*, già a partire dall'ottavo secolo. Di fatto, il modello carolingio del *palatium* e della *Hofkapelle*, la Cappella palatina di Aquisgrana, divenne il modello per una diversa organizzazione della Curia, con una suddivisione dei ruoli tra cap-

²³ Cf. DASZTOR, «La Curia Romana», pp. 4-5.

²⁴ Cf. *ivi*, pp. 8-9.

²⁵ Cf. *ivi*, p. 10.

PELLA e *palatium*. La cappella comprendeva tutte le persone preposte ai servizi liturgici, mentre il *palatium* era l'insieme delle persone che collaboravano nell'esercizio delle funzioni di governo. In questo contesto, il bibliotecario assunse un ruolo superiore rispetto agli altri giudici, ma successivamente le sue funzioni furono suddivise con quelle del cancelliere, il quale sovrintendeva alla corrispondenza²⁶.

Con gli Ortoni il *palatium* imita lo stesso ruolo che in ambito imperiale era svolto dalla cappella palatina. Se gli imperatori sassoni, da un lato, hanno proseguito la politica carolingia di raccogliere presso la corte i personaggi più influenti dell'impero, dall'altro iniziano a collocare presso le posizioni chiave dell'impero stesso i membri della cappella imperiale. In questo modo, i cappeliani e i cancellieri della Chiesa imperiale vengono nominati quali Vescovi delle diocesi più importanti. Ciò assicura la scelta di ecclesiastici idonei al ruolo ma fedeli all'impero, che potessero assolvere al duplice ruolo di pastori e di amministratori.

Tale politica trova il suo riflesso anche nell'ambito della corte papale, dove, a cavallo tra il decimo e l'XI secolo i Papi tendono a conferire la carica di bibliotecario e altri incarichi di Curia a personaggi esterni all'ambiente romano, non ultimo l'Arcivescovo di Colonia, già cancelliere dell'impero. Per l'Italia, tutto ciò è indice di un preciso disegno politico ecclesiastico che mira a stabilire un legame tra il palazzo lateranense e la Chiesa imperiale. Si segnalano anche, più volte nel X secolo, elezioni di Papi che non appartengono alla cerchia delle famiglie romane.

A questo riguardo ci si può chiedere se questi mutamenti ed evoluzioni nei nomi e nelle Istituzioni Curiali si possano intendere come riforme in senso proprio. Va sottolineato che il modello di riferimento, più che una precedente immagine di Chiesa, è di volta in volta l'organizzazione di una corte secolare, ed inoltre non sembra sia presente la nota della *intenzionalità*. La Sede Apostolica sembra piuttosto muoversi secondo la linea della *imitatio Imperii*, laddove si

²⁶ Cf. R. ELZE, «Das "Sacrum Palatium Lateranense" im 10. und 11. Jahrhundert», in *Studi Gregoriani* 4(1952), pp. 27-54; Id., «Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert», in *ZRG-KA* 36(1950), pp. 145-204.

riconosce all'imperatore un ruolo sacrale e di guida nel contesto consolidato dell'Occidente cristiano.

3. Dall'XI al XVI secolo: il periodo dei concistori

Un momento di svolta nelle tormentate vicende della Sede Apostolica nel X secolo è certamente rappresentato dal sinodo di Sutri del 1046, presieduto dal re di Germania, poi imperatore, Enrico III, durante il quale si arriva alla deposizione dei tre Papi che si contendevano la sede romana e all'elezione di un nuovo Papa nella persona di Suidgero di Bamberg, che assume il nome di Clemente II²⁷. Con lui si completa il distacco della Curia dall'ambiente romano e il collegamento definitivo alla Chiesa universale. Con i successori di Clemente II, in particolare Leone IX e Niccolò II, si assiste al progressivo conferimento delle funzioni cancelleresche e di bibliotecario a persone completamente estranee alla cerchia romana. Con Leone IX in particolare si osserva una doppia linea d'azione: da un lato, l'apertura del *palatium* a personaggi legati al mondo della riforma con il conferimento di incarichi anche meramente onorifici; dall'altro, la valorizzazione nell'attività di governo di personaggi esterni al *palatium* senza il conferimento di incarichi e compiti formali²⁸.

Con Niccolò II ed il sinodo romano del 1059 inizia poi il distacco della corte papale dalla Chiesa imperiale e l'affermazione del ruolo dei Cardinali, che conquistano sempre maggiore rilievo come consiglieri del Papa e suoi collaboratori. Parallelamente, gli arcidiaconi e il cancelliere perdono la loro funzione di partecipazione alle decisioni papali, per rimanere confinati nell'ambito più propriamente esecutivo²⁹.

²⁷ Sul sinodo di Sutri si veda la rilettura proposta da J. VAN WYNDENDELE, «Silences et mensonges autour d'un concile. Le concile de Sutri (1046) en son temps», in *Revue Belge de Philologie et d'Histoire* 83,2(2005), pp. 315-353, con ampia bibliografia.

²⁸ Cf. PASZTOR, «La Curia Romana», pp. 12-14.

²⁹ Cf. G. TELLENBACH, *Church, State and Christian Society at the Time of the*

Con il pontificato di Gregorio VII si inizia a parlare apertamente di *reformatio* intesa come riforma della Chiesa nelle sue istituzioni e nel suo assetto fondamentale. Fino a questo momento, parlare di riforma significava anzitutto parlare di riforma dei costumi, con gli aspetti anche molto forti della lotta antisiemoniaca e antinicolaita. Con Gregorio VII, il termine *reformatio* viene utilizzato per indicare un cambiamento nell'assetto della Chiesa, che porta alla rivendicazione della *libertas ecclesiae* attraverso l'affermazione del primato e dell'indipendenza della Chiesa romana e del suo pastore. Tale rivendicazione trova giustificazione nella denuncia di una situazione di corruzione e nella necessità di rispondere a questa corruzione richiamandosi a un ideale ben preciso, ovvero la *ecclesia primitiva*³⁰. In tal senso, l'*entourage* dei Cardinali diventa il centro propulsivo di questa progressiva rivendicazione e affermazione di prerogative e poteri, identificandosi sempre più con la stessa Curia. L'azione di Gregorio VII, di difficile recezione nell'immediato a ragione della sua inflessibilità, sposta tuttavia l'asse dell'appartenenza alla cristianità dall'inserimento nell'impero alla fedeltà alla Chiesa romana³¹.

Investiture Contest (translated by, R. F. BENNETT), Blackwell, Oxford 1948, pp. 162-167; PASZTOR, «Riforma della Chiesa», p. 23.

³⁰ Cf. LADNER, «Gregory the Great and Gregory VII», pp. 23-27, laddove si analizza l'uso di *reformatio* nelle lettere di Gregorio VII per dimostrare che il termine si riferisce sempre ad un cambiamento *istituzionale*, e poi il già citato studio di OLSEN, «The Idea of "Ecclesia Primitiva"», in *partic.*, pp. 80-86.

³¹ Non a caso alcuni autori definiscono apertamente l'azione di Gregorio VII più una *rivoluzione* che una *riforma*. Cf. G.M. CANTARELLA, «La rivoluzione delle idee nel secolo undicesimo», in G.M. CANTARELLA - D. TUNIZ (a cura di), *Il Papa ed il sovrano. Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture*, Europa, Milano 1985, pp. 7-63; Id., *Il sole e la luna. La rivoluzione di Gregorio VII Papa*, Laterza, Roma-Bari 2005; Id., *Gregorio VII (Profilo, 77)*, Salerno Editrice, Roma 2018; N. D'ACUNTO, «La riforma ecclesiastica del secolo XI: rinnovamento o restaurazione?», in *Riforma o restaurazione? La cristianità nel passaggio dal primo al secondo millennio: persistenze e novità*, Atti del XXXVI Convegno del Centro Studi Avellaniti (Fonte Avellana 2004), Gabrielli, Negarino 2006, pp. 13-26; Id., *La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale (998-1122)*, Carocci, Roma 2020; T. DI CARREGNA FALCONERI, «Riforma gregoriana», p. 455. Si veda anche K.A. GRANT, «Pope Gregory VII's idea of Reform», in C.M. BELLITTO

Vi è inoltre un momento di cesura molto forte nel periodo immediatamente successivo alla morte di Gregorio VII. Nel 1084, in seguito all'elezione dell'antipapa Clemente III nella persona di Guiberto di Ravenna, gran parte degli amministratori della corte papale aveva abbandonato Gregorio VII, e nella lunga vacanza seguita alla sua morte e durante il breve pontificato di Vittore III non c'era stato modo di ricostituire un'amministrazione funzionante. Urbano II, dopo la sua elezione, avvenuta a Terracina nel 1088, si ritrovò senza un vero governo. Durante il suo pontificato, che si svolse per la maggior parte al di fuori di Roma, Urbano ed i suoi consiglieri furono costretti a ricostituire da capo un apparato di governo funzionante, senza avere la possibilità di accedere alle tradizioni dell'amministrazione precedente. È durante il suo pontificato che si segnala il primo uso documentato del termine, in una lettera del 1089 in cui il Papa ringrazia il Clero ed il popolo di Velletri per essersi fatti carico del mantenimento *nostrae curiae*³². Secondo tale accezione, il termine sembra indicare la corte del Papa, comprendente sia il luogo fisico che le persone che vi lavoravano per supportare il Papa nelle sue attività, per cui oltre a indicare il luogo della corte papale e l'insieme del personale che la componeva, indicava anche indirettamente le funzioni svolte dai membri della corte, in particolare dal cancelliere e dai notai³³.

Forse non è stato un caso che il primo Papa ad usare l'espressione *Curia* per indicare i propri collaboratori sia stato proprio Urbano II. Questi, discendente di una famiglia di cavalieri francesi e monaco appartenente al monastero di Cluny, diede alla nuova struttura di governo un assetto che ricordava nella sua struttura e terminologia i governi dei regni del nord Europa, e che presentava una notevole somiglianza con la *Curia regis* di Francia, Germania e Inghilterra. Anche se forse resta impossibile stabilire se l'esperienza di Urbano II nel

-Z.D. FLANAGIN (a cura di), *Reassessing Reform. A Historical Investigation into Church Renewal*, CUA Press Washington 2006, pp. 82-83.

³² URBANUS II, *Ep.* 23, privilegium pro clericis et laicis Vellitrensis, d. 7 iulii 1089, *PL* 151, 301-302, J 5403. Cf. anche JORDAN, «Die Entstehung», p. 126.

³³ Cf. PASZTOR, *La Curia Romana*, 2.

regno dei Capetingi abbia fornito il modello per la Curia papale, o se si possa trovare tale modello nell'associazione stretta tra papato ed impero durante la prima generazione della riforma, tuttavia, è certo che la Curia papale iniziò ad assumere una nuova fisionomia durante il suo pontificato. Intorno al 1090 fu adottata una suddivisione delle competenze secondo una tripartizione comune alle corti reali del tempo: la *camera*, che si occupava della amministrazione finanziaria, la *cancelleria*, che si occupava della corrispondenza e degli archivi, e la *cappella*, che si occupava delle celebrazioni liturgiche. I Cardinali avevano ormai acquisito il ruolo di senato del Papa e agivano come suoi consiglieri, Officiali di Curia e come legati³⁴.

Come una volta il *patriarchium Lateranense* era il simbolo dell'epoca bizantina del papato, come successivamente il *palatium Lateranense* avrebbe manifestato l'assimilazione della corte papale a quella imperiale, quando la corte papale assume il nome di *Curia Romana* essa diviene l'espressione dei cambiamenti strutturali introdotti dai Papi riformatori. Sono essi a trasformare il concetto di *Curia* applicandolo alla corte papale, e allo stesso tempo a adottare le istituzioni e le forme di una corte regia, in particolare la camera, la cappella e le altre cariche di corte, trasferendole a Roma. Ma a questa concezione collegano anche un'altra idea, nata grazie al pensiero riformatore dell'XI secolo. La Curia Romana è vista come il successore del Senato romano, ed i Cardinali come senatori spirituali sono chiamati a esercitare il potere insieme al Papa in questo nuovo impero della Chiesa romana³⁵. Essi sono definiti «mem-

³⁴ Cf. I. S. ROBINSON, *The Papacy, 1073-1198: Continuity and Innovation*, Cambridge University Press, Cambridge 1990, pp. 17-18; A. PARAVICINI BAGLIANI, «Curie (XI^e-XIII^e siècle)», in LEVILLAIN (a cura di), *Dictionnaire historique de la Papauté*, pp. 505-511.

³⁵ Cf. JORDAN, «Die Entstehung», p. 150. Rivelatore al riguardo un breve passaggio degli *Opuscula* di Pier Damiani: «Nunc praeterea Romana Ecclesia, quae sedes est Apostolorum, antiquam debet imitari curiam Romanorum. Sicut enim tunc terrenus ille senatus ad hoc communicabat omne consilium, in hoc dirigebat et subtiliter exercebat communis industriae studium, ut curiarum gentium multitudo Romano subderetur imperio, ita nunc apostolicae sedis aedificii, qui spirituales sunt universalis Ecclesiae senatores, huc soli studio debent solerter insistere, ut humanum genus imperatorie Christi valeant

bra del corpo del Papa», *quasi corpori Papae insciscerati*, a sottolineare il legame strettissimo con l'esercizio della *plenitudo potestatis* papale³⁶. Tuttavia, l'uso del termine *Curia* per designare l'*Ecclesia romana* non manca di suscitare le vibrare proteste di qualche scrittore ecclesiastico³⁷. Si deve anche rilevare che l'aggettivo *romana* indica non tanto il luogo, piuttosto la funzione di ausilio e di collaborazione con il Vescovo di Roma, per cui la Curia rimane sempre «romana», anche quando i Papi si trasferiscono altrove, sia durante il turbolento periodo che va dall'XI al XIII secolo³⁸, sia durante il periodo avignonese, sia infine durante la permanenza di Papa Clemente VIII a Ferrara alla fine del XVI secolo³⁹.

legibus subingere», P. DAMIANI, *Opusculum* 31. *De phylargiria*, c. 7; *PL* 145, col. 540. Cf. anche M. FOIS, «I compiti e le prerogative dei Cardinali Vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primaziale», in *Archivum Historicum Pontificiae* 10 (1972), pp. 25-105; E. PASZTOR, «San Pier Damiani, il cardinalato e la formazione della Curia Romana», in *Studi Gregoriani* 10 (1975), pp. 317-339; D. VITALI, «La Chiesa da riformare: l'ecclesiologia damianea», in M. TAGLIAPERRE (a cura di), *Pier Damiani l'eremita, il teologo, il riformatore*, EDB, Bologna 2009, pp. 197-232.

³⁶ Così si esprime l'Hostiensis nell'apparato a X 5,33,23, citato in J. JAMIN, *La cooperazione dei Cardinali alle decisioni pontificie «ratione fidei»*. Il pensiero di Enrico da Susa (Ostiensis), Marcianum Press, Venezia 2015, p. 100; cf. anche G. ALBERIGO, *Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI e il XIV secolo*, Vallecchi, Firenze 1969, pp. 36-42.

³⁷ Ad esempio, Gerhoh di Reichesberg, il quale si lamenta del fatto che si indichi con *Curia* la Chiesa di Roma, attribuendo al termine un'accezione fortemente negativa. «Curia curarum genitrix, nutritrixque malorum, iniustus iustus, inhonestos aequat honestus», *MGH* Ldl 3, p. 439.

³⁸ Si parla a ragione di «emanipazione da Roma» o di «itineranza papale». Cf. sul punto specifico M. DYKMAN, «Les transferts de la Curie romaine du XIII^e au XV^e siècle», in *Archivio della Società romana di storia patria* 103 (1980), pp. 91-116; ROBINSON, *The Papacy*, pp. 1073-1098; Id., *Continuity and Innovation*, Cambridge University Press, Cambridge 1990, pp. 16-17; S. CAROCCI (a cura di), *Itineranza pontificia. La mobilità della Curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII)*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2003; in particolare A. PARAVICINI BAGLIANI, «La mobilità della Curia papale nel secolo XIII», *ivi*, pp. 3-78; T. DI CARPEGNA FALCONIERI - F. BOVALINO, «Commoventur sequenti die Curia tota? L'impatto dell'itineranza papale sull'organizzazione ecclesiastica e sulla vita religiosa», *ivi*, pp. 101-175.

³⁹ Cf. DEL RE, *La Curia Romana*, p. 19.

Il ruolo crescente dei Cardinali nella partecipazione al governo papale e l'attribuzione di compiti sempre più gravosi determina nel tempo una sempre maggiore frequenza delle loro riunioni⁴⁰. Già con il pontificato di Innocenzo III il concistoro teneva tre riunioni settimanali⁴¹, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre l'aparato curiale, con l'aumento dei ricorsi alla Sede Apostolica e degli affari, si ingrandì progressivamente, con l'aumento delle persone e la ripartizione delle competenze. Nello stesso periodo avviene una prima distinzione tra le procedure che noi oggi chiameremo amministrative e quelle giudiziarie, e l'affidamento di queste ultime ai *capellani Papae*, che sotto il pontificato dello stesso Innocenzo III vengono anche denominati *auditores* ed hanno il compito di pronunciare la sentenza. Dal collegio degli *auditores* avrà poi origine la Rota Romana⁴².

Con il trasferimento della sede papale ad Avignone, la Curia comprende, oltre ai Cardinali, la Cancelleria, la Camera, la Rota, la Penitenzieria, a cui si aggiungono successivamente la Dataria, la Segnatura, poi distinta in Segnatura di grazia e Segnatura di giustizia, e sotto Martino V la Segreteria, incaricata di sovrintendere alla corrispondenza diplomatica⁴³.

⁴⁰ Cf. PARAVICINI BAGLIANI, «Curie», p. 506.

⁴¹ «Ter in hebdomada solemne consistorium quod in desuetudinem iam devenerat, publice celebrabat, in quo, auditis querimoniis singulorum, minores causas examinabat per alios, maiores veniebat per se», *Gesta Innocentii III*, 4.1, PL 214, coll. 80-81.

⁴² Cf. E. CERCHIARI, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870*, III, Ex Typis Poliglottis Vaticanis, Roma 1919, p. 69, e il ben più recente S. KILLERMANN, *Die Rota Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit*, De Gruyter, Stuttgart 2012.

⁴³ Cf. DEL RE, *La Curia Romana*, pp. 25-26; A.M. STRICKLER, «Le riforme della Curia nella storia della Chiesa», in P.A. BONNET - C. GIULIO (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, pp. 5-6.

4. La riforma sistina

Con la crisi dovuta all'elezione di Urbano VI nel 1378 e lo scisma che ne seguì si poté osservare il fenomeno dell'esistenza e della contrapposizione di differenti curie, istituite dai Pontefici che si contendevano la legittimità del proprio titolo⁴⁴. Il concilio di Costanza, convocato per chiudere il Grande scisma e provvedere alla riforma della Chiesa in *capite et membris*⁴⁵, al momento di procedere all'elezione del nuovo Papa stabilisce le materie su cui l'eletto dovrà operare la riforma. Significativamente, il testo conciliare dice che la riforma dovrà essere operata in *capite et Curia Romana*⁴⁶, ed elenca 18 punti su cui il nuovo Pontefice dovrà intervenire, principalmente materie di natura economica e finanziaria, rivelatrici delle reali criticità della Curia.

Con la chiusura del Grande scisma ed il ritorno della corte papale a Roma, il progressivo accrescimento del ruolo papale portò con sé la dilatazione del ruolo della Curia, che divenne sempre più un centro di potere e di interessi e non mancò di attirare le lamentele di molti e le pressanti istanze di nuove ed incisive riforme⁴⁷. Dopo il pontificato di Leone X, la necessità di una riforma più urgente, soprattutto a causa della frattura nata dalla Riforma protestante. Il concilio Lateranense V promulgò una bolla di riforma della Curia, in cui si chiede ai Cardinali maggiore sobrietà e la residenza a Roma, dato che il loro impegno consiste nell'assistere il Papa nel trattare gli affari della Sede Apostolica⁴⁸.

⁴⁴ Cf. E. GALAVOTTI, «Sulle riforme della Curia Romana nel novecento», in *Cristianesimo nella Storia* 35(2014), pp. 849-890, qui 851.

⁴⁵ Cf. K. SCHATZ, *Il primato del Papa. La sua storia dalle origini ai nostri giorni*, Queriniana, Brescia 1990, pp. 156-165.

⁴⁶ Cf. CONC. CONST., *Sessio XI*, 30 ottobre 1417, in COD, p. 444.

⁴⁷ Io Jedin parla senza mezzi termini dello «sfontato accumulato di episcopati e prebende». H. JEDIN - G. ALBERIGO, *Il tipo ideale di Tesoro secondo la Riforma cattolica*, Morcelliana, Brescia² 1985, p. 23.

⁴⁸ Cf. CONCILIIUM LATERANENSE V, *Sessio IX*, d. 5 maii 1514, in COD, pp. 617-621.

Tuttavia, né le determinazioni del concilio di Costanza, né quelle del Lateranense V trovarono reale attuazione. Si segnalano diversi interventi, scarsamente incisivi, da parte di Adriano VI e dei Papi suoi successori⁴⁹, mentre si compirono alcuni progressi significativi con l'istituzione del *Sani' Ufficio* ad opera di Paolo III Farnese nel 1542, che sarà la prima Congregazione cardinalizia permanente⁵⁰.

Il concilio di Trento non entrò deliberatamente nella materia della riforma della Curia, anche se le sue sessioni conclusive, con i loro decreti disciplinari, forniscono lo sfondo per una serie di riforme che toccano la Rota, la Penitenzieria, la Camera apostolica e soprattutto porranno all'istituzione della *Congregazione del concilio* a cui è affidato il compito di interpretare e attuare le norme tridentine in via esclusiva⁵¹. Con Pio V si assiste alla riforma della Penitenzieria ed all'istituzione di due nuove Congregazioni: l'Indice, affiancata all'Inquisizione⁵², e quella dei Vescovi, per un intervento centrale e curiale sulla gerarchia ecclesiastica periferica⁵³. Nel corso del XVI secolo, l'ampio carico di lavoro, gli interessi politici e religiosi nazionali e internazionali, l'espansione delle sfere d'intervento e il clima post-tridentino cambiano il volto della Curia. Il concistoro rimane un organo collegiale, ma le funzioni vengono sempre più delegate alle Congregazioni, che rispondono direttamente al Pontefice. La Curia diventa il centro operativo della riforma cattolica attraverso le nunziature, i collegi romani e le missioni in tutto il mondo, raggiungendo l'apice sotto Sisto V⁵⁴.

Gli interventi di Papa Peretti volti ad una progressiva e radicale ristrutturazione della Curia determinano in maniera definitiva il

passaggio dal sistema concistoriale a quello del governo per Congregazioni⁵⁵. Con la *Postquam verus* stabili che il numero dei Cardinali fosse fissato a settanta, in ricordo dei settanta Anziani del Vecchio Testamento chiamati accanto a Mosè⁵⁶, mentre una seconda bolla del 1587 definì ulteriormente, dal punto di vista formale, le caratteristiche del Sacro collegio e la qualità dei titoli cardinalizi⁵⁷. Il secondo

passo venne compiuto con la Costituzione *Immensa aeterni Dei* del 20 gennaio 1588⁵⁸, con cui l'antico sistema concistoriale fu completamente smantellato e sostituito con un complesso meccanismo di quindici Congregazioni permanenti, nove delle quali si occupavano delle questioni spirituali della Chiesa e sei degli affari temporali dello stato, non senza le resistenze piuttosto forti da parte di non pochi Cardinali⁵⁹.

La Costituzione di Sisto V è preceduta da una breve introduzione nella quale il Papa dichiara che il suo fondamento è il primato pontificio. Al Papa è affidata la Chiesa universale, e per l'esercizio delle sue funzioni ha bisogno, di necessari collaboratori, ovvero i Cardinali a cui sono affidate le singole Congregazioni. Il centro di gravità della Curia si spostò così dal concistoro alle Congregazioni, adottando e generalizzando il modello dell'Inquisizione, presieduta dal Papa, con l'istituzione di Congregazioni stabili, presiedute da un Cardinale e con competenze che si definivano durante le riunioni settimanali, simili a quelle del concistoro, ma secondo un sistema «poli-centrico e polisnodale»⁶⁰. Sintetizzando le caratteristiche principali della riforma sistina, possiamo dire che essa anzitutto non fu una riforma

⁴⁹ Cf. DEL RE, *La Curia Romana*, pp. 134-135.

⁵⁰ PAVIUS III, *Constr. Licet ab initio*, d. 21 iulii 1542, in *Ballarium Romanum*, t. VI, Seb. Franco, H. Fory et. Henrico Dalmazzo Editoribus, Augustae Taurinorum 1857, pp. 344-346.

⁵¹ PIUS IV, *Litt. ap. Alias Nos nominatas*, d. 2 augusti 1564, *ivi*, t. VII, pp. 300-301.

⁵² *Sulle origini dell'Indice*, cf. DEL RE, *La Curia Romana*, pp. 325-326.

⁵³ Cf. *ivi*, p. 136.

⁵⁴ Cf. M. ROSA, *La Curia Romana nell'età moderna. Istituzioni, cultura, carriere*, Viella, Roma 2013, pp. 3-7.

⁵⁵ Cf. P. PRODI, «Nove sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina», in *Legge e Vangelo*, Paideia, Brescia 1972, pp. 191-223, qui 208-210.

⁵⁶ XISTUS V, *Constitutio Postquam verus*, 25 novembris 1586, in *Ballarium Romanum*, t. VIII, Seb. Franco, H. Fory et. Henrico Dalmazzo Editoribus, Augustae Taurinorum 1863, pp. 808-816.

⁵⁷ *Id.*, *Littera Religiosa Sanctorum*, 13 aprilis 1587, *ivi*, pp. 833-837.

⁵⁸ *Id.*, *Constitutio Immensa aeterni Dei*, 20 ianuarii 1588, *ivi*, pp. 985-999.

⁵⁹ Cf. M. ROSA, «Curie (XV^{te}-XVIII^{te} siècle)», in LEVILLAIN (a cura di), *Dictionnaire historique de la Papauté*, pp. 521-528.

⁶⁰ Cf. M.T. FATTORI, «Per una storia della Curia Romana dalla riforma sistina, secoli XVI-XVIII», in *Cristianesimo nella Storia* 35 (2014), pp. 787-848.

esclusiva dell'apparato curiale, né onnicomprensiva, perché essa accoglieva, senza sostanziali mutamenti, le Congregazioni preesistenti affiancando loro altre di nuova creazione⁶¹. Inoltre, non appare ancora la distinzione che si svilupperà più chiaramente nel tempo successivo cioè in organismi di indole esclusivamente giudiziaria o amministrativa e la classificazione in Congregazioni, tribunali ed uffici. Infine, essa si limitava a definire le competenze delle nuove Congregazioni senza però entrare nel dettaglio della loro struttura e dell'organico degli ufficiali che le componevano, lasciati alla libera iniziativa dei Cardinali⁶².

Diverse sono le conseguenze della riforma di Sisto V. Anzitutto, essa può essere vista non solo come il punto di origine dell'impianto fondamentale della Curia per i secoli successivi, ma anche come il punto di arrivo e la definitiva formalizzazione di un rapporto plurisecolare tra Papa e Curia. Se infatti il concistoro non venne abrogato, tuttavia esso perse gradualmente d'importanza, dal momento che la maggior parte delle questioni iniziò ad essere trattata all'interno degli uffici curiali. In tale maniera si era radicalmente mutato il rapporto tra Papa e Cardinali, che ora non erano più visti come un collegio unitario e corresponsabile nell'esercizio delle funzioni di governo, ma come singoli, delegati a particolari settori di competenza dallo stesso Pontefice, a cui spettava comunque l'ultima parola⁶³. Va anche detto che la riforma sistina non incise sull'aspetto determinante della venalità degli uffici, un problema che non vide soluzione sino a tutto il XVII secolo⁶⁴.

Dopo Sisto V, la struttura curiale si rivela tutt'altro che monolitica, e si assiste alla moltiplicazione delle Congregazioni, ispirare di volta in volta da necessità contingenti, alla crescente esaltazione del potere papale, che comporterà la progressiva riduzione del ruolo dei

⁶¹ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 185-191.

⁶² Cf. STICKLER, «Le riforme», p. 9.

⁶³ Cf. GALAVOTTI, «Sulle riforme», pp. 864-865.

⁶⁴ Cf. ROSA, *La Curia Romana*, p. 7.

Cardinali a meri esecutori della volontà pontificia, al rafforzamento e poi alla caduta del nepotismo, definitivamente e formalmente abolito da Innocenzo XI nel 1692 poco prima della soppressione della venalità delle cariche curiali nel 1694⁶⁵.

Si può altresì osservare come non di rado la nascita di nuove Congregazioni rispondesse a sentite esigenze di un recupero di una dimensione più propriamente ecclesiale, come nel caso della nascita della *Congregatio de Propaganda Fide*. Dopo diversi tentativi di breve durata posti in essere a partire dal pontificato di Pio V, è solo con Gregorio XV che si arriva alla istituzione di una Congregazione cardinalizia che sovrintenda all'evangelizzazione delle terre di recente scoperte ed alla contemporanea rievangelizzazione dei territori dove vigeva la Riforma protestante⁶⁶. Tra i primi atti della nuova Congregazione vi è la circolare ai Nunzi del 15 gennaio 1622, che presentava il *negotium propagationis Fidei* come il principale compito affidato al ministero del Papa⁶⁷. Le espressioni contenute nei documenti fondativi di *Propaganda* manifestano anzitutto il recupero del ruolo del Successore di Pietro come primo responsabile, guida e garante dell'opera di evangelizzazione della Chiesa. Tale affermazione del ruolo centrale del Papa si accompagna, peraltro, ad una marcata evoluzione di metodo rispetto al sistema inquisitoriale, a cui già dal 1542 la nascita del Sant'Uffizio aveva dato un volto istituzionale romano, con la necessità di affiancare alla maniera «giudiciale», repressiva, la ma-

⁶⁵ Cf. *ivi*, p. 11; FATTORI, «Per una storia», p. 815.

⁶⁶ Per tutta la storia della fondazione della *Congregatio de Propaganda Fide*, cf. il recente volume di G. PRZZORUSSO, *Propaganda fide. I. La Congregazione pontificia e la giurisdizione sulle missioni* (Temi e testi, 209), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2022.

⁶⁷ «Abbraccia il sommo officio del Papa tutto quello, che alla salute dell'anime può appartenere, ma niuna cosa maggiormente, che la cura della fede cattolica, essendo intorno ad essa due opere necessarie, l'una di conservarla né fedeli costringendoli ehandio con pene a ritenerla fermamente, l'altra di spargerla e pro-pagarla negli infedeli». Archivio della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, *Lettere*, 2 (1622-1623), fol. 2r, edito in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta Instructiones Rescripta pro Apostolicis Missionibus*, Ex Typis Poligioris Vaticanis, Romae 1907, vol. 1, p. 1.

niera «morale, o più tosto apostolica», da realizzarsi attraverso «le missioni degli operarij fra i popoli, che più n'hanno bisogno»⁶⁸.

Vi sono peraltro, accanto a critiche più o meno aperte della centralizzazione romana e dei mali della Curia, visioni maggiormente positive, come quella, ad esempio, di Benedetto XIV, il quale nel suo *De Synodo dioecesana* rappresenta la Curia come un organismo collettivo le cui procedure, chiaramente definite, ed il cui sistema di valutazione delle prove erano garanzia dell'inerranza delle decisioni finali. Identificandosi con la Sede Apostolica, la Curia era una rete di istituzioni tra loro collegare armonicamente e in dipendenza reciproca che trovava il proprio centro nella volontà della persona fisica del Pontefice. La *mens pontificia* era assistita dal consiglio del collegio cardinalizio e corroborata dall'opera delle Congregazioni dell'Urbe, ad alcune delle quali il Papa partecipava personalmente. Benedetto XIV spiegava così il fatto storico dell'assenza di convocazioni conciliari e sinodali nella sede romana con il compito storicamente svolto dalla Curia la cui assistenza aveva reso meno necessarie tali convocazioni⁶⁹.

⁶⁸ «L'identità ecclesiologica e giuridica di *Propaganda* si staglia su quella della Santa Inquisizione: due opere necessarie per la "salute delle anime". Quella di *Propaganda* però riflette il risvolto "apostolico" del "sommo officio del Papa"». E. SASTRE SANTOS, «La circolare ai nunzi comunica la fondazione di *Propaganda Fide*, 15 gennaio 1622», in *Ius Missionale* 1(2007), pp. 151-186, qui 179. Sul punto, cf. anche P. PRODI, «Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina», in *Legge e Teologia*, Paideia, Brescia 1972, pp. 191-223, qui 208-210; M. MARTINELLI, «L'origine e lo sviluppo delle "Facoltà speciali" di "Propaganda Fide"», in *Ius Missionale* 2(2008), pp. 11-36, qui 11-19; L. LEONCINI, «Le competenze di *Propaganda Fide* secondo la bolla *Inscrutabili* (1622) nel sistema di governo della Chiesa», in *Ius Missionale* 6(2012), pp. 73-116, qui 83-84.

⁶⁹ Cf. BENEDICTUS XIV, *De Synodo dioecesana*, 4.5.1-4, vol. 2, Ex Typographia Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Romae 1806, pp. 90-92; FATTORI, «Per una storia», p. 840; Id., *Benedetto XIV e Trento. Tradurre il Concilio nel settecento (Päpste und Papsttum, 44)*, Hiersemann, Stuttgart 2015, pp. 103-106.

5. La riforma di Pio X

Dopo la *Immensa aeterni Dei*, il secondo grande intervento di ristrutturazione e di riordino dell'apparato curiale è quello della *Sapientissimi consiglio* di Pio X, avvenuto in un contesto storico e culturale totalmente diversi⁷⁰. Il pontificato di Pio X è forse, in tempi recenti, quello che ha maggiormente suscitato giudizi diversificati e contrasanti. Basti far riferimento al giudizio dell'Aubert, il quale senza mezzi termini lo definisce «il più grande riformatore della vita interna della Chiesa dopo il concilio di Trento»⁷¹, e sull'altro versante considerare chi, sulla scia di quanto scritto da Lorenzo Bedeschi ormai 55 anni or sono⁷², ancora in tempi recenti legge il suo pontificato e le sue riforme in chiave prevalentemente antimoderista⁷³.

Diversamente dalla riforma sistina, la riforma varata da Pio X con la *Sapientissimi consiglio* vuole essere anzitutto una riforma integrale ed esclusiva dell'istituzione, sopprimendo tutti gli organismi che in

⁷⁰ Tra la sterminata bibliografia su Pio X e la sua opera riformatrice, ci permetteremo di rinviare senza alcuna pretesa di esaustività ad alcuni degli studi più recenti. Si vedano in particolare G. LA BELLA (a cura di), *Pio X e il suo tempo*, Il Mulino, Bologna 2003; A. CARTANEO (a cura di), *L'eredità giuridica di San Pio X*, Marcianum Press, Venezia 2006; G. BRUGNOTTO, «Questioni giuridiche del pontificato piano», in *Anuario de Historia de la Iglesia* 23(2014), pp. 205-215.

⁷¹ R. AUBERT, «Profilo di Pio X», in *Il Veneto di Giuseppe Sarto (1835-1903). Atti della tavola rotonda tenuta a Treviso il 3 novembre 1984*, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Treviso 1985, pp. 17-37, qui 34. Cf. anche Id., «Pio X tra restaurazione e riforma», in E. GUERRIERO - A. ZAMBARINERI (a cura di), *Storia della Chiesa*, vol. XIII/1, *La Chiesa e la società industriale*, Paoline, Cinisello Balsamo 1990, p. 137. Condivide lo stesso giudizio M. GUASCO, *Moderatismo. I fatti, le idee, i personaggi*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, p. 194.

⁷² «Non va poi dimenticato che quello stesso Pontefice, che rischia di passare alla storia soprattutto per la repressione antimoderista e la scarsa capacità di cogliere le esigenze della ricerca scientifica, è stato anche uno dei più straordinari Papi riformatori». Cf. G. ROMANATO, *Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo*, SEI, Torino 2014, pp. 420-422; Id., «Dal pontificato alla canonizzazione. Questioni aperte», in LA BELLA (a cura di), *Pio X e il suo tempo*, p. 251.

⁷³ Cf. L. BEDESCHI, *Riforma religiosa e Curia Romana all'inizio del secolo*, Il Saggiatore, Milano 1968.

⁷⁴ Cf. GALAVOTTI, «Sulle riforme», pp. 864-865.

essa non erano esplicitamente menzionati e definendo in ogni singolo aspetto il suo funzionamento. In tale maniera, cessavano di esistere tutte le realtà collegate all'amministrazione temporale dello scom-paso Sato pontificio, i cui Officiali da molto tempo erano rimasti senza alcun incarico, e portò alla decisiva trasformazione della Curia da un organismo dalla duplice natura, legato al necessario esercizio del potere temporale, ad una struttura orientata in maniera esclusiva al governo centrale della Chiesa.

Come alcuni autori non hanno mancato di sottolineare, se la riforma della Curia fu una delle prime e più tempestive iniziative di Pio X, intrapresa si può dire all'indomani della sua elezione, non per questo fu improvvisata o poco accurata⁷⁴. Al contrario, come rivelato dalla pubblicazione degli autografi riguardanti tale progetto di riordino⁷⁵, Papa Sarto aveva una conoscenza profonda dei problemi complessivi della Curia e dei singoli Dicasteri, fatto che desta tanto più meraviglia quanto più si considera la sua carriera sviluppatasi lontano dagli ambienti curiali⁷⁶. Le linee portanti della riforma riguardano sia il piano organizzativo che quello giuridico. Sul piano organizzativo, andava operata la soppressione di quelle Congregazioni che non avevano più ragion d'essere, un riordino del carico di lavoro ed una ridistribuzione del personale, di cui andavano fissati i criteri di reclutamento e determinate le retribuzioni in maniera congrua, mentre sul piano giuridico bisognava distinguere tra le funzioni amministrative e giurisdizionali delle Congregazioni, ripartire efficacemente le competenze in maniera tale che non vi fosse concorrenza tra i Dicasteri evitando che due o più di essi intervenissero sulla stessa questione⁷⁷.

⁷⁴ Cf. G. FELICIANI, «La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica «Sapientis consilio» del 1908 e nel Codice di Diritto Canonico del 1917», in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée* 1 (2004), pp. 173-187; F. MARTI, «San Pio X e la Curia Romana», in *Ephemeris Canonica* 54 (2014), pp. 395-413.

⁷⁵ Cf. G. FERRETTO, «La riforma del B. Pio X», in *Romana Curia a beato Pio X Sapientis consilio reformata*, apud custrodiam librarium Pont. Institutii iurisque iuris, Romae 1951, pp. 38-52.

⁷⁶ Cf. MARTI, «San Pio X», pp. 402-404; ROMANATO, *Pio X*, pp. 85-182.

⁷⁷ Cf. MARTI, «San Pio X», pp. 405-406.

La riforma piana trovò attuazione con una serie di atti normativi promulgati in rapida successione: la Costituzione Apostolica *Sapientis consilio*, del 29 giugno 1908⁷⁸, a cui si aggiungono la *Lex propria* della Rota e della Segnatura, promulgata nella stessa data⁷⁹, l'*Ordo servandus in sacris congregationibus, tribunalibus, officis romanae*, promulgato in due parti rispettivamente il 29 giugno 1908 ed il 29 settembre 1908⁸⁰, quando viene promulgata anche la Costituzione Apostolica *Promulgandi*, con cui cessa la pubblicazione degli *Acta Sanctae Sedis* ed inizia quella degli *Acta Apostolicae Sedis* quale organo ufficiale della Sede Apostolica⁸¹.

La struttura della Curia era ora articolata in dieci Congregazioni (San' Ufficio, Concistoriale, Sacramenti, Concilio, Religiosi, *de Propaganda Fide*, Indice, Riti, Cerimoniale, Affari ecclesiastici straordinari, Studi e seminari), tre tribunali (Penitenzieria, Sacra rota e Segnatura) e cinque uffici (Cancelleria, Dataria, Camera, Segreteria di Stato e Segreteria dei brevi a principi e delle lettere latine).

Le caratteristiche innovative della riforma piana sono molte. Mi limito qui ad offrire solo alcuni tratti salienti: fissazione esplicita dell'indole propria dei vari tipi di Dicasteri secondo la tripartizione Congregazioni, tribunali ed uffici; netta delimitazione delle competenze tra i vari Dicasteri per evitare sovrapposizioni; determinazione dell'organigramma e della struttura interna dei singoli Dicasteri, che vengono sottratti all'autonomia dei Cardinali; promulgazione di norme generali e particolari che disciplinano in modo uniforme il funzionamento dei vari Dicasteri, le attribuzioni e le potestà; riserva della nomina degli Officiali maggiori al Pontefice, mentre per Officiali minori si prevede la nomina tramite concorso; eliminazione delle strutture curiali connesse con il governo temporale degli stati pontifici; uniformazione delle tasse e tariffe per i servizi resi dai Dicasteri; retribuzione del personale di Curia a carico dell'erario della

⁷⁸ Cf. *AAS* 1 (1909), pp. 7-19.

⁷⁹ Cf. *ivi*, pp. 20-35.

⁸⁰ Cf. *ivi*, pp. 36-108.

⁸¹ Cf. *AAS* 1 (1909), pp. 5-6.

Santa Sede, standardizzazione del protocollo; abolizione del diritto di esclusiva degli spedizionieri per gli atti della Dataria apostolica; separazione tra funzione amministrativa e funzione giudiziaria, affidare a Dicasteri distinti⁸².

L'insieme di tali caratteristiche giustifica l'affermazione, che credo peraltro condivisibile, di chi ritiene che, pur con gli inevitabili limiti, la *Sapienti consilio* avvii il processo di «ministerializzazione» della Curia Romana, con la trasformazione da una *Curia di persone*, intesa come insieme di soggetti che individualmente o collegialmente collaborano con il Romano Pontefice, ad una *Curia di Dicasteri*, intesa come un sistema organico di istituzioni, organi, funzioni, minuziosamente normato e regolamentato⁸³.

L'impianto curiale della *Sapienti consilio* verrà poi trasfuso integralmente nel Codice del 1917, conferendo alla riforma una ancor maggiore stabilità istituzionale⁸⁴.

6. Le riforme della Curia dopo il concilio Vaticano II

Già nei pontificati successivi a quello piano iniziarono a manifestarsi diverse istanze per una revisione della struttura curiale, ben prima del Vaticano II e della richiesta di adeguare la Curia alle riforme conciliari. Critiche alla burocrazia curiale e richieste di una internazionalizzazione della Curia si fecero più insistenti durante il pontificato di Papa Ratti e quello di Pacelli, insieme alla presa in considerazione, da parte dell'uno e dell'altro, dell'ipotesi di riprendere e concludere il Vaticano I o celebrare un nuovo concilio⁸⁵.

⁸² Così indicati da MARTI, «San Pio X», p. 406; Cf. anche STRICKLER, «Le riforme», pp. 10-12.

⁸³ Cf. TORQUEBIAU, «Curie Romaine», pp. 982-986; è ripresa da MARTI, «San Pio X», p. 412.

⁸⁴ Cf. Cann. 242-264, CIC 17.

⁸⁵ Cf. F.-C. UGINET, «Les projets de Concile Général sous Pie XI et Pie XII», in *Le deuxième Concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque de Rome (28-30 mai 1986)*, École Française de Rome, Roma 1989, pp. 65-78.

Soprattutto durante il pontificato di Pio XII, tuttavia, la stessa Curia attraversò una fase di riforme di fatto, che portò ad una *deminutio* della Segreteria di Stato e ad un accrescimento del ruolo del Sant'Uffizio, configurando uno stato di eccezione che accentrava nelle mani del Pontefice molte competenze delle Congregazioni⁸⁶.

All'apertura del conclave del 1958, molti membri del collegio cardinalizio auspicavano un ritorno al regime ordinario e ancor più un ripensamento delle modalità di esercizio del governo da parte del futuro Papa.

Le decisioni intraprese da Papa Roncalli all'indomani della sua elezione andavano in questa direzione, così come la scelta di convocare il concilio coinvolgendo la Curia nel processo di preparazione, sia con un ridimensionamento del ruolo del Sant'Uffizio, sia con l'istituzione di due nuove strutture quali la Commissione dell'apostolato dei laici ed il segretariato per l'unità dei cristiani⁸⁷.

L'apertura della prima fase del concilio segnò in ogni caso un punto di non ritorno per una riforma della Curia, sia per il decentramento del ruolo del Sant'Uffizio nel corso del dibattito conciliare sia per l'accantonamento da parte dell'aula degli schemi preparatori da esso predisposti⁸⁸.

Con l'apertura della seconda fase del concilio, durante la discussione dello schema del Decreto sui Vescovi, la questione della riforma della Curia passò all'ordine del giorno. Gli interventi dei padri ponevano l'accento sulla necessità di procedere ad una internazionalizzazione della Curia e ad una razionalizzazione degli uffici, non come una sorta di rivendicazione sindacale ma come uno sforzo per conformare la Chiesa alla volontà del suo Signore. Si chiedeva inoltre un ripensamento del

⁸⁶ Cf. A. RICCARDI, «Preparare il Concilio: Papa e Curia alla vigilia del Vaticano II», *ivi*, pp. 181-205, qui 183; GALAVOTTI, «Sulle riforme», pp. 872-873.

⁸⁷ Cf. G. ALBERGO, «L'ispirazione di un concilio ecumenico: le esperienze del Cardinale Roncalli», *ivi*, pp. 81-99; M. VERATI, «Giovanni XXIII e la Curia Romana: stato delle conoscenze e prospettive di ricerca», in *Cristianesimo nella Storia* 15(2004), pp. 659-693.

⁸⁸ Sul punto, cf. A. ZAMBARBERI, *I Concili del Vaticano*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, pp. 191-196.

ruolo del Sant'Ufficio, ma soprattutto del ruolo dei Vescovi e del loro coinvolgimento come singoli e come collegio nel governo della Chiesa universale, con l'istituzione di strutture di partecipazione permanenti o almeno da convocare con una certa periodicità⁸⁹.

I numeri 9 e 10 del decreto *Christus Dominus*⁹⁰ riportano le tracce delle istanze dei padri conciliari; tuttavia, fu lo stesso Papa Montini ad avocare a sé la questione della riforma della Curia, dandovi seguito in tempi piuttosto rapidi. La *REU*, terza Costituzione di riforma dopo quelle di Sisto V e Pio X vide la luce così il 15 agosto 1967⁹¹, seguita nel 1968 dal nuovo *Regolamento*⁹².

La Costituzione di Paolo VI introdusse una serie di mutamenti radicali nell'assetto della Curia, da un certo punto di vista ancora più

⁸⁹ Cf. J. FAMERÉE, «Vescovi e dioceasi (5-15 novembre 1963)», in G. ALBERTO (a cura di), *Storia del concilio Vaticano II. Il concilio adulto. Il secondo periodo e la seconda interruzione, settembre 1963-settembre 1964*, vol. 3, Peeters-Il Mulino, Bologna 1998, pp. 141-152.

⁹⁰ «9. In exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam Ecclesiam, Romanus Pontifex utitur Romanae Curiae dicasteriis, quae proinde nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum Ecclesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum. Exoptant autem Sacrosancti Concilii Patres ut haec dicasteria, quae quidem Romano Pontifici atque Ecclesiae Pastoribus eximium praebuerunt auxilium, novae ordinationi, necessitatibus temporum, regionum ac Rituum magis aptatae, subiciantur, praesertim quod spectat eorundem numerum, nomen, competentiam propriamque procedendi rationem, atque inter se laborum coordinationem. Exoptant pariter ut, ratione habita muneris pastoralis Episcoporum proprii, Legatorum Romani Pontificis officium pressius determinetur. 10. Praeterea cum eadem dicasteria ad universalis Ecclesiae bonum sint constituta, operatur ut eorum Membra, Officiales et Consultores, necnon Legati Romani Pontificis, quantum fieri potest, ex diversis Ecclesiae regionibus magis assumantur, ita ut catholicae Ecclesiae officia seu organa centralia indolem vere universalem prae se ferant. In votis quoque est ut inter dicasteriorum Membra cooperentur etiam aliqui Episcopi praesertim dioecesani, qui mentem, operata ac necessitates omnium Ecclesiarum Summo Pontifici plenius referre valeant. Denique perutile esse censent Concilii Patres si eadem dicasteria laicos, virtute, scientia et experientia praesertantes, magis audiant, ita ut et ipsi in rebus Ecclesiae partes sibi congruentes habeant», *CD* 9-10; *AAS* 58 (1966), pp. 676-677.

⁹¹ Cf. *AAS* 59 (1967), pp. 885-928.

⁹² Cf. *AAS* 60 (1968), pp. 129-176.

incisivi della riforma di Pio X. Anzitutto, venne ridisegnato l'impian- to globale della struttura curiale, procedendo alla soppressione di alcuni Dicasteri, al mutamento di denominazione di altri, ad inglobare i segretariati istituiti prima e dopo il concilio, ed infine a definire il ruolo di «preminenza» della Segreteria di Stato sugli altri Dicasteri. Vennero poi inseriti nelle Congregazioni dei Vescovi residenziali, coinvolgendoli per le questioni di maggior importanza. Venne inoltre introdotto il principio di temporaneità delle nomine, fissato in un quinquennio. Infine, si diede accoglienza alla richiesta di una maggiore internazionalizzazione della Curia⁹³.

Dopo la *REU*, già le diverse bozze della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* che si succedettero dal 1965 al 1980 contengono diversi riferimenti alla Curia, sia laddove si tratta del ruolo dei Cardinali, sia menzionando esplicitamente le Congregazioni curiali nel loro ruolo di ausilio alla funzione di governo del Papa⁹⁴.

La natura provvisoria e perfezionabile della riforma di Paolo VI, di per sé profondamente innovatrice, emerge dalla constatazione che già sei anni dopo l'entrata in vigore della *REU* era stata istituita una Commissione per la riforma della Curia, commissione che Giovanni Paolo II lasciò proseguire nel suo lavoro ed i cui risultati, sottoposti al vaglio di due concistori, confluirono nella *PP*⁹⁵.

Come la riforma di Paolo VI, anche la Costituzione del 1988 proseguì nell'opera di ridenominazione delle Congregazioni, abolendo il prefisso «Sacra» ed esplicitandone le funzioni già nel nome. Accanto alle Congregazioni, vennero istituiti i Pontifici Consigli, che comprendevano i segretariati sorti durante o dopo il concilio e altre strutture di creazione più recente. L'intento era che queste nuove strutture si caratterizzassero per un'impronta pastorale più evidente e coinvolgessero un numero maggiore di laici rispetto alle Congregazioni. Tuttavia, nell'insieme, la Costituzione di Giovanni Paolo

⁹³ Cf. STRICKLER, «Le riforme», pp. 12-15.

⁹⁴ Cf. O. BOELEN, *Synopsis Lex Ecclesiae Fundamentalis*, Peeters, Brepolis 2001, pp. 32-33.

⁹⁵ Così nel «Preambolo» di *PB*, cf. *AAS* 80 (1988), pp. 847-848.

Il lascio inalterato il ruolo delle Congregazioni, che continuarono a essere le principali pilastri della struttura curiale. Allo stesso modo, si ribadì il ruolo di preminenza della Segreteria di Stato che venne riorganizzata in due sezioni: Affari generali e Rapporti con gli stati, con l'abolizione del Consiglio degli affari pubblici della Chiesa.

La *PB* era preceduta da un ampio «Preambolo» che tracciava una sorta di storia della Curia Romana dalle sue origini al presente, per poi proseguire citando tutti i passaggi conciliari, in particolare di *Lumen Gentium* e di *Christus Dominus*, in cui si affermava la necessità della costituzione gerarchica della Chiesa, e che la Curia esisteva «per un solo fine: rendere sempre più efficace l'esercizio dell'ufficio universale di pastore della Chiesa, che lo stesso Cristo ha affidato a Pietro ed ai suoi successori, e che di volta in volta è cresciuto a dimensioni sempre più vaste»⁹⁶. Concludeva quindi affermando il carattere veramente ecclesiale della Curia, sebbene essa non facesse parte, di per sé, della costituzione essenziale della Chiesa.

Le affermazioni del «Preambolo» della *PB* rivelano così l'intenzione di plasmare la Curia sulla falsariga della riforma conciliare. Tuttavia, non sono mancate le voci di chi, in diversi momenti, ha rilevato che anche nell'applicazione della Costituzione di Giovanni Paolo II è rimasto irrisolto il problema di coniugare un'istituzione e soprattutto una prassi di governo plurisecolare con le istanze emerse dall'ecclesiologia del Vaticano II⁹⁷. Soprattutto, non solo con la fine del pontificato di Giovanni Paolo II, ma anche con i problemi emersi durante il pontificato di Benedetto XVI – il quale non ha dato luogo a riforme strutturali della Curia limitandosi solo ad alcuni interventi⁹⁸ – si è avuta la sensazione che il rapporto e la comunicazione tra il Papa e la

⁹⁶ «Romana Curia ad id exorta est, ut scilicet efficacius redderetur numeris exercitium Pastoris Ecclesiae, quod Petrus eiusque successoribus ab ipso Christo traditum est, quodque in dies crevit ac dilatatum est», *PB*, «Preambolo», 3; *AAS* 80(1988), p. 845.

⁹⁷ Cf. GALAVOTTI, «Sulle riforme», pp. 886-890.

⁹⁸ Puntualmente raccolti da L. LORUSSO, «Le modifiche di Benedetto XVI alla Costituzione Apostolica «Pastor Bonus»: un ponte verso ulteriori riforme», in *Ima Orientalia* 10(2014), pp. 67-83.

Curia, e tra questa e le Chiese locali fossero arrivati ad un livello tale di criticità da richiedere interventi radicali⁹⁹. Così, il problema della riforma della Curia è stato l'argomento delle riunioni dei Cardinali che hanno preceduto il conclave del 2013, e la riforma della Curia è stato uno dei temi principali dell'agenda del pontificato di Papa Francesco sin dalla sua elezione.

7. Conclusioni

In prima battuta, va rilevato che l'insieme piuttosto eterogeneo dei collaboratori papali ha subito numerosi cambiamenti nel suo assetto istituzionale fin dalle origini. Tuttavia, non ogni cambiamento può essere considerato una riforma. Sarebbe più appropriato definire riforme solo quei cambiamenti che dimostrano un'intenzionalità consapevole e cercano di ridefinire la struttura curiale secondo i principi ispiratori di una più ampia riforma della Chiesa.

Non sembra azzardato affermare che la prima vera riforma della Curia sia quella operata da Urbano II. Costretto dalle difficoltà nate dallo scisma gubertino, ha ristrutturato la Curia seguendo il modello delle corti reali del tempo. Questo ha dato concretezza all'idea di riforma incentrata sul primato peritino e, in ultima analisi, ha promosso la formazione di quella che sarà poi chiamata *monarchia papale*.

Va anche detto che il ruolo della Curia – e dei suoi membri – nelle riforme è variato grandemente nel corso dei secoli. Durante la riforma dell'XI secolo, è stato il Papa insieme al gruppo dei Cardinali di Curia a promuovere l'azione riformatrice. Nei secoli successivi, le criticità dell'istituzione, diventata centro di potere e grandi

⁹⁹ Galavotti riporta quanto raccontato dal card. Maradiaga in una sua intervista del 2013: «Nelle riunioni precedenti il conclave [...] si sentivano tante voci. Parecchi di noi sostenevano che Papa Benedetto non era ben informato della realtà. [...] Pareva che alcuni documenti non arrivassero nelle mani del Papa», E. SEGATTI, «Una nuova cattolicità. Intervista al card. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga», in *Il Regno-Attualità* 12(2013), p. 341, citato in GALAVOTTI, «Sulle riforme», p. 888.

interessi, hanno ostracolato più volte e reso inefficaci i vari tentativi di riforma.

Con Sisro V, sono stati gli stessi Cardinali a frenare un progetto di riforma che trasferiva il controllo del governo curiale nelle mani del Pontefice attraverso il sistema delle Congregazioni. Nei secoli successivi, l'assetto curiale ha subito numerosi rimaneggiamenti, ma più per la sovrapposizione di istituti nati in periodi diversi e con diverse finalità che per il consolidamento di un impianto unitario.

Con Pio X è stata avviata una complessiva trasformazione radicale della Curia, liberandola dalle vestigia del potere temporale e dotandola di una struttura moderna adatta al governo spirituale di una Chiesa ormai diffusa su tutto il globo.

Dopo il concilio Vaticano II, le due costruzioni di Paolo VI e di Giovanni Paolo II mostrano lo sforzo di trasformare un'istituzione millenaria secondo le categorie ed i principi di una rinnovata ecclesiologia, sebbene si notino da parte della stessa Curia atteggiamenti contraddittori dinanzi a tali mutamenti. Il carattere progressivo di queste riforme, e l'emergere di nuove criticità, sono all'origine della *Praedicate Evangelium*.

CAPITOLO II

Considerazioni di carattere generale sulla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di Juan Ignacio Arrieta*

Il 5 giugno 2022 è entrata in vigore la Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*¹, promulgata il 19 marzo precedente, per dare un nuovo assetto organizzativo alla Curia Romana. Si trattava di uno degli obiettivi prioritari del pontificato di Papa Francesco, annunciato sin dall'uscita dal conclave che lo aveva eletto successore di Benedetto XVI, e preparato negli anni seguenti con varie iniziative.

¹ Cf. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo*, 19 marzo 2022, in *AAS* 114(2022), pp. 375-455. Vedasi anche su *Communications* 54(2022), pp. 9-81. Per una presentazione generale del testo, cf. P. PAROLIN, «Introduzione alla giornata di studio «Praedicate Evangelium». Struttura, contenuti e novità presso la Pontificia Università Lateranense», in *L'Osservatore Romano*, 17 maggio 2022 (anche in *Communications* 54[2022], pp. 140-149); M. MELLINO, «La Curia Romana alla luce della Costituzione Apostolica "Praedicate Evangelium"», in *L'Osservatore Romano*, 9 maggio 2021 (anche in *Communications* 54[2022], pp. 272-288); F. GIAMMARRESI (a cura di), *La Costituzione Apostolica «Praedicate Evangelium». Struttura, contenuti e novità*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2022; J.I. ARRIETA, «La nuova organizzazione della Curia Romana», in *IE* 34(2022), pp. 418-434; S.F. AUMENTA – R. INTERLANDI, *La Curia Romana secondo «Praedicate Evangelium»*. Tra storia e riforma, EDUSC, Roma 2023; S. ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano, Roma 2023.

* Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, Città del Vaticano.